

BOZZA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EVENTO SPORTIVO "DAVIS CUP FINAL 8" PREVISTO NELLE GIORNATE DAL 18 AL 23 NOVEMBRE 2025 NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA. CUP C39I25001460003 _____

TRA

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA (C.F. P. IVA)
nella persona di in qualità di a tale
funzione nominato con provvedimento n. del il quale dichiara di agire in
questo atto esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso
cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative,

e

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS E PADEL (FITP) con sede a Roma, Via Della Camilluccia
589/A, - (P.IVA 01379601006) nella persona di Angelo Binaghi, in qualità di Presidente e legale
rappresentante, il quale dichiara di agire in questo atto esclusivamente per conto e nell'interesse
dell'Associazione che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni
normative;

di seguito congiuntamente definite "**Parti**"

Premesso che:

- La Regione Emilia Romagna ha riconosciuto alla Città metropolitana di Bologna un ruolo conforme alla funzione fondamentale di promozione e coordinamento dello sviluppo economico prevista dall'art. 1, comma 44, della L. 7 aprile 2014 n. 56, istituendo con delibera di Giunta n. 2175 del 13/12/2016 la Città metropolitana di Bologna come Destinazione turistica del territorio metropolitano.
- Con L.R. n. 8/2021, la Regione Emilia Romagna ha modificato la L.R. 4/2016, prevedendo la facoltà per la Città metropolitana di Bologna, in veste di Destinazione turistica, e per la Provincia di Modena, di procedere alla costituzione di un Territorio turistico unitario al fine di attuare congiuntamente i progetti di marketing e promozione turistica, nonché il Programma turistico di promozione locale (P.T.P.L.).
- In tale quadro, la Città metropolitana di Bologna e il Comune di Bologna operano congiuntamente, e a tal fine hanno istituito tra loro l'Ufficio comune Turismo. La costituzione di una struttura integrata contribuisce infatti non solo a consolidare e sistematizzare le relazioni collaborative già attive con gli operatori locali del turismo, sia sul livello strategico sia nel livello operativo di cooperazione su singoli ambiti e progetti ma anche a realizzare politiche che considerano il sistema turistico metropolitano nella sua interezza, dai grandi attrattori urbani alle risorse turistiche dell'Appennino della pianura e dell'Imolese, così da far emergere e meglio governare le interrelazioni e le diverse vocazioni tra ambiti territoriali e soprattutto promuovere politiche trasversali, agendo in modo coerente e integrato per attrarre visitatori e al tempo stesso supportare gli operatori, pubblici e privati, sostenendo congiuntamente competitività, innovazione, sostenibilità ambientale e sociale. In tale ambito anche la valorizzazione dei grandi eventi sportivi è da considerarsi un volano per la attrattività e la valorizzazione turistica del territorio.

- Con atto del Consiglio metropolitano n. 28/2025 “*Salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento generale per gli esercizi 2025 - 2027 di cui agli artt. 193 e 175 del D.Lgs. 267/2000 - luglio 2025 – Modifica e aggiornamento del DUP 2025 -2027 - APPROVAZIONE*” che prevede all’allegato A) “*Prospetto riepilogativo della variazione*”, sono state assegnate sul cdc dell’Area sviluppo economico e sociale della Città metropolitana di Bologna somme derivanti da avanzo di amministrazione per un importo di € 250.000,00, al netto dell’IVA e di altre imposte eventualmente applicabili, specificamente finalizzate alla organizzazione e promozione di eventi sportivi.
- Nel quadro delle finalità dettate dal Consiglio metropolitano, la Città metropolitana di Bologna ha individuato l’evento “Davis Cup Final 8” come obiettivo di massima rilevanza nazionale e pertanto di massima attrattività per il territorio metropolitano anche sotto il profilo turistico come peraltro specificamente indicato e motivato nell’atto di Orientamento n° 49/2025 approvato in seduta ex art. 35 dello Statuto della Città metropolitana di Bologna “*Accordo di collaborazione per la valorizzazione dell’evento di Coppa Davis*” in Area metropolitana .
- Per la valorizzazione del predetto evento, che si terrà in area metropolitana nel mese di novembre 2025 si intende attivare un apposito accordo, che ha come scopo la collaborazione tra la Città metropolitana di Bologna - Ufficio Comune Turismo e la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) per la valorizzazione e promozione da un lato dello sport per tutti, in particolare le discipline del tennis e del padel, e dall’altro di promuove il territorio metropolitano attraverso lo svolgimento della edizione 2025 della “Davis Cup Final 8” che si terrà dal 18/11/2025 al 23/11/2025.

Considerato che:

- La FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS E PADEL (FITP) è una Federazione sportiva nazionale nella forma di associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato che ha tra i propri fini istituzionali lo sviluppo, la propaganda, l’organizzazione e la disciplina dello sport del tennis, del beach tennis, del padel, del tennis in carrozzina e del padel in carrozzina, in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio nazionale, nonché la promozione dell’attività sportiva;
- la Coppa Davis, è il più importante torneo al mondo a squadre del tennis maschile nato nel 1900, e per Bologna e l’Emilia-Romagna l’edizione 2025 della “Davis Cup Final 8” rappresenta una straordinaria occasione di promozione del proprio territorio. Un appuntamento che non mancherà di richiamare l’attenzione di appassionati e sportivi, sia in presenza, generando un importante indotto in termini di ospitalità alberghiera e ricettività turistica, sia attraverso la copertura televisiva mondiale che ogni anno viene garantita a questo grande appuntamento;
- l’edizione 2025 della “Davis Cup Final 8” viene organizzato con il supporto della Regione Emilia-Romagna, della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso l’Area Sviluppo economico della Città Metropolitana di Bologna, in collaborazione con il Comune di Bologna per il tramite dell’Ufficio comune Turismo;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (nel seguito “**Accordo**”).

Articolo 2 – Finalità

L’Accordo definisce i rapporti tra le Parti allo scopo di:

- valorizzare e promuovere da un lato lo sport per tutti, in particolare le discipline del tennis e del padel, e dall’altro di promuove il territorio metropolitano attraverso lo svolgimento dell’edizione 2025 della “Davis Cup Final 8” a Bologna dal 18/11/2025 al 23/11/2025;
- rafforzare l’immagine della realtà territoriale ospitante, ossia il territorio metropolitano bolognese, nel mondo;
- creare un indotto economico per tutti il territorio coinvolto;
- creare una grande opportunità per la promozione dell’Italia e i territori interessati alla manifestazione.

Articolo 3 – Oggetto e impegni delle Parti

L’Accordo disciplina i rapporti tra le Parti in merito:

- a) alla promozione e alla valorizzazione dell’edizione 2025 della “Davis Cup Final 8” sul territorio metropolitano di Bologna;
- b) al compimento, in ogni fase di svolgimento dello stesso, di tutte le attività finalizzate alla realizzazione dell’edizione 2025 della “Davis Cup Final 8”, previste nelle giornate dal 18 al 23 novembre 2025 presso l’impianto denominato “BolognaFiere”, ubicato nel quartiere San Donato di Bologna, sito in (40128) Bologna, Piazza della Costituzione n. 6.

La Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) - si impegna a:

- assicurare l’organizzazione e la promozione dell’edizione 2025 della “Davis Cup Final 8”, monitorando costantemente l’andamento complessivo ed il relativo stato di avanzamento dell’iniziativa e promuovendo l’immagine del territorio metropolitano di Bologna attraverso la realizzazione del piano di promozione e comunicazione allegato all’Accordo (Allegato 1);
- promuovere il territorio metropolitano di Bologna nei materiali di promozione e comunicazione di cui all’Allegato 1 a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Accordo. Condizione di esigibilità di tale prestazione è che la Città metropolitana di Bologna faccia pervenire alla FITP a mezzo posta elettronica all’indirizzo *marketing@fitp.it* (o al diverso indirizzo e-mail indicato dalla FITP) e al fine di ottenerne la preventiva approvazione scritta (la quale non potrà essere irragionevolmente negata), il logotipo da esporre;
- in relazione dell’edizione 2025 della “Davis Cup Final 8”, comunicare tempestivamente alla Città metropolitana di Bologna ogni eventuale variazione di calendario, della location o del contenuto del programma di attività;
- rispettare la normativa in materia di regolarità contributiva (DURC) ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Referente della FITP per lo svolgimento delle attività oggetto dell’Accordo è il Dott. Marco Martinasso.

La Città metropolitana di Bologna si impegna a erogare risorse pari a € 250.000,00, al netto dell’IVA e di altre imposte eventualmente applicabili, a titolo di contributo per la copertura parziale dei costi

effettivamente sostenuti da FITP (IVA ed oneri deducibili esclusi) e finalizzati alla realizzazione delle attività legate all'edizione 2025 della "Davis Cup Final 8" da svolgersi nelle giornate dal 18 al 23 novembre 2025, come da piano di promozione e comunicazione di cui all'Allegato 1 dell'Accordo.

Referente della Città metropolitana di Bologna per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo è _____,

Articolo 4 – Modalità di rendicontazione

Ai fini dell'erogazione delle risorse da parte della Città metropolitana di Bologna, la FITP dovrà inviare, tramite PEC alla Città metropolitana di Bologna una apposita richiesta di liquidazione, allegando:

- una relazione tecnica illustrativa delle attività realizzate conformemente ai contenuti di cui al del precedente art. 3;
- un sintetico rendiconto articolato sulle spese sostenute per la comunicazione e la promozione dell'edizione 2025 della "Davis Cup Final 8", nei limiti del contributo riconosciuto;
- copia della documentazione amministrativa e contabile (a titolo esemplificativo: contratti, fatture, attestazioni di pagamento) relativa a ciascuna voce di spesa indicata nel predetto rendiconto, con allegata documentazione contabile che attesta l'effettivo pagamento delle spese sostenute, con l'indicazione del CUP di progetto. Saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute per la comunicazione e la promozione dell'edizione 2025 della "Davis Cup Final 8" come da piano di promozione e comunicazione di cui all'Allegato 1 dell'Accordo.
- materiali tecnici e comunicativi prodotti.

Non saranno riconosciuti come spese rendicontabili:

- costi non sostenuti direttamente da FITP;
- costi non effettivamente pagati o privi della indicazione del CUP;
- costi non rientranti nelle spese di comunicazione e promozione di cui all'Allegato 1 dell'Accordo o non riferiti direttamente all'evento di cui al punto 3;
- costi coperti da altro cofinanziamento, pubblico o privato.

Non potranno essere riconosciuti importi superiori alla dotazione assegnata.

In caso di rendicontazione delle risorse per un importo inferiore alla dotazione complessiva messa a disposizione dalla Città metropolitana, il contributo verrà proporzionalmente ridotto.

L'erogazione è subordinata al rilascio del Documento Unico di regolarità contributiva.

La richiesta di liquidazione e la documentazione di rendicontazione sopra descritta dovrà essere inviata entro il 31 marzo 2026, salvo proroga da concordarsi tra le Parti.

La Città metropolitana di Bologna, in fase di istruttoria di rendicontazione, si riserva di richiedere tutte le informazioni e le eventuali integrazioni documentali che si rendessero necessarie ai fini della verifica di ammissibilità a contributo delle spese presentate in rendicontazione.

Articolo 5 – Durata dell’Accordo

L’Accordo ha scadenza finale **al 30 marzo 2026**, fatti salvi gli adempimenti che debbano essere resi dalle Parti anche in data successiva e salvo proroga adottata con atti formali da parte dei competenti organi di ciascuna Parte.

Le Parti danno atto che le prestazioni, contemplate nell’Accordo e da adempiere in epoca anteriore alla sua sottoscrizione, hanno già avuto regolare esecuzione.

Articolo 6 – Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della vigente disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali (GDPR - Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679), con riferimento a quei dati personali di cui in qualsiasi modo dovessero venire in possesso nell’attuazione delle azioni dell’Accordo.

Articolo 7 – Giurisdizione e normativa applicabile

Le controversie relative al presente Accordo sono di competenza del Giudice Amministrativo in giurisdizione esclusiva ai sensi dell’Articolo 133 del D. Lgs. 104/2010 – Codice di giustizia amministrativa.

Per tutto quanto non previsto, le Parti fanno espresso rinvio alla Legge 56/2014 e al D. Lgs. 267/2000 - T.U.E.L., in quanto compatibile.

Letta, approvata e sottoscritta digitalmente dalle Parti.